



**ISTITUTO TECNICO STATALE
PER IL TURISMO - LICEO LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
“PIER PAOLO PASOLINI”**

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

E-mail: mitn02000x@istruzione.it

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X

itspasolini.edu.it

***PROTOCOLLO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO***

Sommario

FINALITÀ	2
INTRODUZIONE.....	2
GLI ATTORI DEL BULLISMO:	3
FORME DI BULLISMO:.....	4
CYBERBULLISMO:.....	5
Bullismo e cyberbullismo.....	5
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA.....	6
RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI	8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:.....	8
IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E.....	9
CYBERBULLISMO:.....	9
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:	9
IL COLLEGIO DEI DOCENTI:	9
IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI:.....	9
I DOCENTI:	10
I GENITORI:	10
GLI ALUNNI:	10
MANCANZE DISCIPLINARI.....	10
MISURE CORRETTIVE E SANZIONI.....	11
SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	11
1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti	11
2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine	12
3ª Fase: azioni e provvedimenti	12
4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio.....	12
ATTIVITÀ E INIZIATIVE MESSE IN ATTO NELL'ISTITUTO:.....	12
CONCLUSIONI	14

FINALITÀ

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e al fine di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, considerando che il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. **L'obiettivo principale di questo protocollo/regolamento** è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti scorretti, spesso erroneamente ignorati o minimizzati. Sarà cura dell'Istituzione scolastica prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza evitando e contrastando dinamiche di bullismo in ogni sua forma.

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

INTRODUZIONE

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Corrisponde ad un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona, è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo

pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;

- **asimmetria di potere:** il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **sistematicità:** le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale (che si intreccia con le problematiche legate all'integrazione degli alunni stranieri), il bullismo legato alla violenza di gruppo e alla prevaricazione dei più deboli e indifesi. Inoltre, non si può dire che tali atti siano associati solo alla popolazione scolastica maschile, anzi purtroppo si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti e modalità di prevaricazione, che una volta caratterizzavano quasi esclusivamente l'universo maschile.

GLI ATTORI DEL BULLISMO:

I protagonisti del bullismo

Ad una prima osservazione i ruoli in gioco si direbbero il bullo e la vittima, ma è già abbastanza chiaro che le cose non sono così semplici.

Tra gli attori di prepotenze si distingue:

- il bullo leader, ideatore delle prepotenze (non sempre perpetratore);
- i gregari, che partecipano alle prepotenze sotto la sua guida;
- i sostenitori, coloro che assistono senza prendere parte all'azione ma sostenendola attivamente con incitamenti, risolini e via di seguito. Il fatto che gli studi sul bullismo li includano tra gli autori di prepotenza dà un'indicazione chiara di quanta responsabilità si voglia restituire a chi guarda, cioè a chi in buona misura contribuisce a determinare il fenomeno aggravando la situazione della vittima e costruendo aspettative di ruolo verso i bulli che si espongono maggiormente.

Tra le vittime si parla di:

- vittima passiva, che subisce le prepotenze senza riuscire a reagire;
- vittima provocatrice, che ingaggia duelli serrati con il bullo, stuzzicandolo, fino a che questo non risponde con un'azione di prepotenza.

Infine gli astanti:

- gli spettatori neutrali che non prendono una posizione di fronte alle prepotenze o che non sono mai presenti agli episodi;
- i difensori della vittima, gli unici ad assumersi il rischio di andare controcorrente di fronte all'autorità del più forte e a vivere la scuola in modo non schizofrenico, con una coerenza di fondo tra ciò che si mostra nel rapporto con gli adulti e ciò che si incarna nella relazione con i compagni.

© Buccoliero – Maggi, Bullismo, bullismi, Franco Angeli, Milano, 2005

http://www.bullismo.info/person_e_coinvolte.html

FORME DI BULLISMO:

BULLISMO FISICO

Il bullismo fisico è la forma più tipica di bullismo e si verifica quando i bulli usano azioni fisiche per opprimere la propria vittima. A differenza di altre forme di bullismo, il bullismo fisico è facile da identificare e ha storicamente ricevuto più attenzione dalle scuole rispetto ad altre forme più sottili.

BULLISMO VERBALE

Gli autori di bullismo verbale usano parole, affermazioni e soprannomi per ottenere controllo su un bersaglio. Scelgono i loro obiettivi in base al loro aspetto o comportamento indifeso, come nel caso di disabili o soggetti con difficoltà. Il bullismo verbale è spesso molto difficile da identificare perché meno evidente, ma molto pericoloso.

AGGRESSIONE RELAZIONALE

L'aggressività relazionale è un tipo di bullismo subdolo e insidioso. Lo scopo è escludere alcuni soggetti da un gruppo, diffondendo voci, manipolando situazioni e infrangendo le confidenze per aumentare la propria posizione sociale a scapito di altri. Questo tipo di bullismo è quello preferito dalle ragazze (che vengono definite nemiche-amiche), specialmente tra la quinta elementare e la terza media.

CYBER BULLISMO

Si tratta di cyberbullismo, quando un adolescente utilizza Internet, uno smartphone o un'altra tecnologia per molestare, minacciare o imbarazzare un'altra persona, ad esempio con immagini o testi offensivi, facendo affermazioni che non avrebbe il coraggio di sostenere a faccia a faccia. Il cyberbullismo è un problema crescente tra i giovani perché gli adolescenti sono sempre "collegati". La vittima del cyberbullismo ha la sensazione di essere sempre raggiungibile e di non poter mai mettere la parola fine a questa persecuzione.

BULLISMO SESSUALE

Il bullismo sessuale consiste in azioni ripetute, dannose e umilianti che colpiscono una persona (tendenzialmente di sesso femminile) vertendo sul suo aspetto o sulla sua attività sessuale. I fautori di questo bullismo possono essere sia maschi sia femmine. Tra i più comuni gesti di questo bullismo possono esserci commenti e gesti volgari, contatti non voluti, avance sessuali e materiale pornografico. In casi estremi, il bullismo sessuale apre le porte a violenze sessuali.

BULLISMO BASATO SUL PREGIUDIZIO

Il bullismo basato sul pregiudizio consiste nel prendere di mira qualcuno che viene ritenuto diverso per svariati motivi, tra cui le scelte sessuali, il paese di provenienza o la religione. Questo tipo di bullismo si basa sul pregiudizio degli adolescenti e può comprendere tutti gli altri tipi di bullismo, tra

cui cyberbullismo, bullismo verbale, bullismo relazionale, bullismo fisico e talvolta anche bullismo sessuale.

Spesso, questo tipo di bullismo è grave e può aprire la porta a crimini d'odio.

<https://www.centroleonardo-psicologia.net/blog-centroleonardo/i-sei-tipi-di-bullismo.html>

CYBERBULLISMO:

Bullismo e cyberbullismo

Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo:

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;

tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.
--	--

<https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

Normativa di riferimento

- [Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo](#)
- [Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari](#)
- [LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.](#)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo
- **Oscuremento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente e un team per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare

tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

• **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (**art. 612- bis c.p.**). In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

• **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;
- c) Culpa in vigilando e in educando della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni anti giuridiche.

Principale normativa scolastica di riferimento:

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo", contenenti un testo elaborato

con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti.

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente o più docenti in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, affiancati da un team d'emergenza, composto da altri docenti, tra i quali c'è la presenza di un docente di sostegno;

- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- Coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- Approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- Qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- Prevede corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione sui valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;
- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, considerando che la scuola ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- Valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo permettendo agli studenti di cooperare tra loro eliminando le barriere che si creano nelle classi di tipo eterogeneo;
- Organizzano attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- Informano gli studenti sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento da non utilizzare in modo inadeguato e negativo.

I GENITORI:

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se i loro figli, dopo l'uso di internet mostrano stati depressivi, ansiosi o di paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

GLI ALUNNI:

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- Imparano le regole basilari per rispettare gli altri e utilizzare internet e la rete nel modo più corretto, facendo principalmente attenzione alle varie forme di comunicazioni che usano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e della legge della privacy;
- durante le lezioni non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e devono farsi che gli studenti riflettano sulla gravità dei fatti e degli avvenimenti accaduti, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati dalla comunità scolastica.

Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata e di conseguenza dovrebbe essere aiutato a comprendere la gravità del suo gesto nei confronti della vittima.

Chi assume atteggiamenti e comportamenti da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni errati e troppo spesso radicati come per esempio credere che il bullismo sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima, perché non è stata in grado di sapersi difendere o perché "se l'è andata a cercare".

Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità. Il divulgare messaggi denigratori su una compagna o un compagno di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che ritraggono coetanei seminudi si parla di diffusione di materiale pedopornografico. Se il ragazzo che ha commesso tali atti, ha più di 14 anni è perseguibile per legge.

I genitori non dovrebbero reagire in modo errato e spropositato nel prendere le difese del figlio, ma devono assumere un atteggiamento costruttivo.

E' molto utile all'interno dell'istituto la presenza e la collaborazione dello psicologo.

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo

ne consegue l'informazione immediata al Dirigente scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di vere propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di

ClasseAltri soggetti coinvolti: Referente/i Cyberbullismo e Bullismo

Psicologo della scuola

- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe

Altri soggetti coinvolti: Referente/i Cyberbullismo e Bullismo
Psicologo della scuola

I fatti sono confermati; esistono prove oggettive.

- Si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere.

I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo:

- Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3ª Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico/Docente Coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); in questa fase è importante evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; sospensione; imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia); eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su). Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
- Valutazione di un intervento personalizzato →obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

ATTIVITÀ E INIZIATIVE MESSE IN ATTO NELL'ISTITUTO:

In seguito alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e le successive Linee guida del MIUR (ottobre 2017), la Scuola ha ritenuto opportuno istituire una Commissione antibullismo composta da alcuni docenti dell'Istituto e dai Prof. Referenti della scuola su questa tematica.

Nel corso degli anni l'Istituto ha dimostrato notevole impegno in materia, attivando iniziative formative tese a stimolare il senso di appartenenza al gruppo e a promuovere la libera espressione individuale, sviluppando il senso morale e di responsabilità anche al fine di ridurre potenziali situazioni di prevaricazione e prepotenza.

Il team per le emergenze si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione del caso, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio.

Di seguito vengono riportati i percorsi da noi attivati e ascrivibili alla sfera di prevenzione del bullismo e cyberbullismo; è stato inoltre creato uno spazio apposito sul sito per una puntuale informazione sulla materia.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni.

Questi tre punti riguardano:

- la prevenzione;
- la collaborazione con l'esterno;
- l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni.

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni. A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

La prevenzione

Per raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche; in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.

Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E' comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

Un primo tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari. Si provvederà inoltre ad una formazione specifica rivolta ai docenti per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti- cyberbullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- l'istituzione di una giornata anti bullismo e cyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri e dibattiti;
- la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari (Progetto educatori tra pari);

- la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete (incontri con Polizia Locale e attuazione Pon Netiquette);
- la messa a disposizione di una Scheda di prima segnalazione per denunciare eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo.

La collaborazione con l'esterno

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- l'utilizzo dello sportello interno di ascolto dello psicologo per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyber bullismo in atto;
- incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

CONCLUSIONI

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all'interno del contesto. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a vivere meglio le relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale.

Per realizzare una o più strategie contro il [cyber]bullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra docenti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" avviene attraverso l'intervento educativo e sinergico tra famiglia, scuola, istituzioni.

Referente contrasto bullismo e cyberbullismo

Prof.ssa Antonia Del Giudice _____

Prof.ssa Silvana Concetta Dipace _____

Componenti del Team antibullismo e cyberbullismo

Prof.ssa Caterina Grande _____

Prof. Luca Palmieri _____

Prof. Franz Maria Pezzano _____